


COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI

Adottato con delibera Consiglio Comunale nr..... del.....

INDICE

Titolo I - **PRINCIPI E FINALITÀ**

Art. 1 - Finalità

Titolo II - **AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI**

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Profili istituzionali

Titolo III - **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali

Art. 6 - Divieti generali

Art. 7 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

Art. 8 - Abbandono di animali

Art. 9 – Avvelenamento di animali e trappole

Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

Art. 11 - Pet-therapy e cani per disabili

Art. 12 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 13 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

Titolo IV - **NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE**

CANI

Art. 14 – Conduzione di cani nei luoghi pubblici

Art. 15 – Attività motoria e rapporti sociali

Art. 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 17 - Accesso negli esercizi pubblici e commerciali e uffici

Art. 18 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Art. 19 - Anagrafe canina

GATTI

Art. 20 - Colonie feline

EQUIDI

Art. 21 - Detenzione di equidi

VOLATILI

Art. 22 - Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia

Art. 23 - Controllo dei colombi in ambito urbano

ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 21 - Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

OVINI E CAPRINI

Art. 22 - Detenzione di ovini-caprini ad uso amatoriale

ANIMALI ACQUATICI

Art. 23 - Detenzione di specie animali acquatici

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 24 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Titolo V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 25 - Disposizioni finali

Art. 26 - Vigilanza

Art. 27 - Responsabilità civile

Art. 28 – Sanzioni

TITOLO I

Principi e finalità

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali in un contesto di corretta convivenza con l'uomo, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Articolo 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si riferisce a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.

Si definisce:

a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ecc. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

b) Animale da reddito: specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali.

c) Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

d) Animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e a cui trae sostentamento (ad esempio colombi, topi ecc.).

e) Colonia felina: uno o più gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna.

f) Fauna selvatica: specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Articolo 3 Esclusioni

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività che sono regolamentate da normativa specifica e/o in contrasto con lo stesso.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo il regolamento non si applica alle attività:
 - a) disciplinate dal D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione in quanto già disciplinate da altra normativa;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti, della normativa vigente per la caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - f) e tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme speciali.

Articolo 4 Profili istituzionali

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Ferme restando le previsioni contenute nell'art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, per la stesura di regolamenti locali di igiene e sanità, nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può emanare provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

TITOLO III Disposizioni generali

Articolo 5 Obblighi dei detentori di animali

1. Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 727 del codice penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, fatta salva la liberazione in luoghi adatti da parte di personale appositamente addestrato ed autorizzato, di animali

destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.

2. Chi detiene un animale è responsabile del suo stato fisico e comportamentale, deve averne cura e tutela, garantendo le esigenze minime sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali, ovvero mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie; se ferito o malato deve approntare le giuste cure e se del caso, sottoporlo a visita veterinaria.
3. La responsabilità riguarda anche la regolamentazione dell'attività riproduttiva e la cura della prole dei propri animali.
4. Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica (ad esempio quella dei vicini), in particolar modo nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. I proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia, per impedirne la fuga, al fine di evitare pericoli all'incolumità pubblica e all'animale.
5. La collocazione dei ricoveri degli animali, dovrà tener conto degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo al vicinato; cucce, luoghi di riparo e/o recinti, vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà. I proprietari e/o detentori di animali devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori ed altri elementi di disturbo al vicinato.
6. Chiunque possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci classificati a rischio di maggior aggressività, ha l'obbligo seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e/o cose e di stipulare un'apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale.
6. 8. Ad esclusione degli interventi terapeutici è vietato sottoporre gli animali a trattamenti con sostanze farmacologicamente attive, compreso il doping, per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.

Articolo 6 **Divieti generali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche.
2. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare è vietato tenere animali in spazi angusti, scarsamente areati o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione nonché privarli dell'acqua e del

cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. È vietato tenere gli animali negli spazi esterni sprovvisti di ripari adeguati alle esigenze minime di specie e senza protezione dalle intemperie o irraggiamento solare diretto nei mesi caldi.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
10. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di

sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

10. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
11. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accontonaggio.
12. È vietato spellare o spiumare animali vivi, nonché strapparne il pelame.

Articolo 7

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È vietato su tutto il territorio comunale, molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e le normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.

Articolo 8

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi, e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere e alla sicurezza altrui.
4. E' vietato incitare cani e altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 9

Avvelenamento di animali e trappole

1. Su tutto il territorio comunale è severamente proibito a chiunque spargere o depositare esche e alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite da personale competente e con le modalità e precauzioni tali da evitare rischi di avvelenamento, anche accidentali, alle altre specie di animali.

3. È vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Articolo 10

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È vietato offrire animali di qualsiasi specie in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi o di spettacoli.
2. E' altresì vietato esibire animali in situazione di incuria e denutrizione, in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà e sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.

Articolo 11

Pet-therapy e cani per disabili

1. Il Comune di Montebello Jonico favorisce l'utilizzo di animali nell'ambito del territorio comunale, per la pet-therapy, da parte di persone e/o Associazioni.
2. I cani che accompagnano i disabili ed i non vedenti possono liberamente accedere a tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, in deroga alle limitazioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 12

Esposizione e commercializzazione di animali

1. I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o al di fuori dei negozi con struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche, in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevole e responsabile.
2. Nei negozi di vendita e cessione, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni fisiologiche ed il loro naturale comportamento.
3. È fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, animali per un tempo superiore all'orario di apertura. È vietata l'esposizione di animali in vetrina sottoposti all'azione della luce solare diretta.
4. Gli animali non potranno essere ceduti prima di aver ultimato la fase di imprinting materno.
5. Le gabbie utilizzate per la detenzione di animali devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati ed essere sottoposte a regolari operazioni di pulizia e se del caso, di disinfezione.
6. Nel caso di presenza contemporanea di più animali naturalmente competitori, le strutture di ricovero dovranno essere sufficientemente separate, in modo da evitare qualsiasi stress.

7. I commercianti non potranno di norma vendere/cedere animali a minori di anni 18 ovvero se minori, privi dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà.

Articolo 13

Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad idonea autorizzazione.
2. Le richieste da parte del responsabile dell'evento dovranno pervenire al competente Ufficio comunale, con almeno 15 giorni d'anticipo, per la predisposizione dell'iter autorizzativo.
3. Le aree autorizzate utilizzate per eventi con presenza di animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
4. Le strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica, in relazione all'utilizzo negli spettacoli di animali esotici e alla tutela e salvaguardia delle specie in estinzione.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Articolo 14

Conduzione di cani nei luoghi pubblici

1. Con il presente regolamento vengono determinate, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici, ed in quello aperti al pubblico, che garantiscano, al tempo stesso, il benessere dell'animale, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l'incolumità delle persone e la tutela dell'igiene e della salute pubblica.
2. L'Amministrazione comunale intende richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica e il benessere dei cani custoditi dai cittadini.
3. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

4. Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati ed a sostegno delle persone diversamente abili.

Articolo 15 **Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria.
2. Il proprietario e/o i conduttori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, cittadini, in particolare:
 - a) i cani in custodia in abitazioni, in fabbricati o giardini ed edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o i luoghi da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
3. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:
 - a. l'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto.
 - b. L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
4. Ogni aggressione da parte di cani deve essere immediatamente segnalata al medico del Pronto Soccorso in caso di lesioni alle persone e al medico veterinario in caso di lesioni agli animali delle specie sensibili alla rabbia.
5. È vietato l'accesso e la presenza di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti. Nei locali aperti al pubblico es. negozi o luoghi dove si somministrano alimenti, ogni gestore è libero di decidere se consentire o meno l'accesso di animali al seguito dei padroni o limitarne l'accesso in particolari aree preventivamente individuate; in caso di divieto deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
6. Gli animali che hanno libero accesso ai locali aperti al pubblico dovranno essere tenuti a guinzaglio a fianco del padrone e, se necessario indossare la museruola in modo da non ostacolare e creare pericolo per gli altri clienti. È consentito condurre cani negli edifici pubblici nei quali non siano previsti appositi avvisi di divieto, solo se muniti di guinzaglio corto e museruola garantendo la sicurezza per il pubblico e la pulizia dei luoghi.

7. La lunghezza del guinzaglio non dovrà essere superiore a m. 1,50 ed avere sufficienti garanzie di robustezza in funzione della taglia del cane; chi affida la custodia del proprio cane ad altri deve assicurarsi che sia in grado di gestirlo correttamente per la sicurezza delle persone, degli altri animali ed dei luoghi.
8. È fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola indossata, qualora i cani possano determinare danni o disturbo ed in ogni caso, se classificati a maggiore rischio di aggressività, secondo le norme nazionali e regionali riguardanti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, dovranno essere comunque adottate tutte le cautele ed accorgimenti affinché il cane non possa in alcun caso poter mordersi persone o altri animali. Il collare non dovrà essere di tipo "a strozzo", "strangolo" e "semi-strangolo" e privo di punte interne.
9. In caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, le forze di Polizia e le guardie zoofile potranno richiedere ai proprietari / detentori di applicare la museruola al cane.
10. È vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.
11. È vietato condurre animali nei cimiteri ad esclusione dei cani accompagnatori di non vedenti.
12. Salvo che il fatto non possa essere configurabile come reato, è assolutamente vietato aizzare i cani contro le persone e contro altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.
13. Chiunque conduce cani su aree pubbliche, dovrà rispettare le prescrizioni previste nel successivo articolo 18 (obbligo di raccolta delle deiezioni).

Articolo 16

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 mt, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace.

Articolo 17

Accesso negli esercizi pubblici e commerciali e uffici

1. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali e edifici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore conduca il cane,

trattenuto al guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.

2. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
3. Per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell'area e la immediata asportazione degli escrementi di animali.
4. Il responsabile dell'esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all'accesso, previa esposizione di specifico avviso visibile dall'esterno dei locali o uffici.

Articolo 18

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani, esibendo, su richiesta degli organi di Polizia Locale, l'apposita dotazione (paletta e/o sacchetto a tenuta o altra idonea strumentazione) che garantisca la raccolta delle deiezioni.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 19

Anagrafe canina

1. È fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della cessione, l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei veterinari pubblici o libero professionisti autorizzati.
2. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio veterinario competente ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali registrati

nella banca dati dell'anagrafe canina, entro i 15 giorni successivi all'evento.

3. Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip ed accesso alla banca dati dell'anagrafe canina, potranno in ogni momento verificare i dati contenuti nel microchip risalendo al proprietario ed al detentore degli animali.

GATTI

Articolo 20 Colonie Feline

1. Si configura come colonia felina un gruppo di gatti, minimo due, che vive in libertà, legato stabilmente con il territorio e con l'essere umano e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline e i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono abitualmente; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati con il Servizio veterinario competente per territorio esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o per comprovate esigenze di interesse pubblico.
3. Nelle aree pubbliche non possono essere posizionati manufatti removibili per il rifugio di gatti.
4. È fatto comunque divieto a chiunque di maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà sul territorio comunale. Il Comune di Montebello Jonico, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei soggetti responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
5. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come i *gattari*, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti.
6. Le persone che si adoperano volontariamente alla cura e sostentamento dei felini sono tenute a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato, relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
7. L'accesso dei *gattari* a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

EQUIDI - VOLATILI - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA ANIMALI NON COVENZIONALI E RETTILI

Articolo 21 Detenzione di equidi

1. Al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti, rumori, non è consentito l'allevamento di equidi nelle zone residenziali.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. Le superfici dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non devono essere fangose né imbrattate di feci o urina. La salute e il benessere degli animali (es. lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie), vengono controllati quotidianamente dal proprietario e/o detentore ed almeno due volte al giorno in caso di fattrici prossime al parto che hanno appena partorito.
4. È fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati alla posta.
5. Gli equidi allevati dovranno avere a disposizione superfici sufficientemente ampie all'esterno dei box di allevamento, per potersi muovere liberamente.
6. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o a situazioni incompatibili con il loro stato e/o la loro natura.

Articolo 22 Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' fatto divieto:
 - a) mantenere volatili legati al trespolo;
 - b) lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.
 - c) strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e/o chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la

- motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
6. Sono vietate in ogni caso le mutilazioni.
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli esercizi commerciali.

Articolo 23

Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi, alle tortore e ad altri volatili allo stato libero;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.

Articolo 24

Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici è disciplinato dalla legge regionale 17 maggio 1996 nr. 9 e s.m.i.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
3. Nel caso in cui gli animali allevati rientrino negli appositi elenchi degli esotici o a rischio di estinzione, il loro possesso dovrà essere comunicato ai Carabinieri Forestali, ottenendo e conservando il certificato CITES di accompagnamento.

Articolo 25

Detenzione di ovini-caprini e suini ad uso familiare

1. La detenzione di ovini, caprini e suini ad uso familiare, non è consentita nel centro urbano, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario di difficile gestione (sviluppo di odori, proliferazione di insetti ecc.).
2. La detenzione di animali ad uso familiare è consentita fuori dal centro urbano purchè l'allevamento sia situato almeno 100 metri dal confine della proprietà edificata più vicina o dalla casa confinante.
3. La detenzione di ovini, caprini e suini ad uso professionale così come quella ad uso familiare sono comunque tenuti alla registrazione dell'allevamento presso il Servizio veterinario competente,

all'identificazione e registrazione degli animali secondo le previsioni dell'anagrafe zootecnica, a far sottoporre i capi animali agli interventi di profilassi obbligatoria delle malattie, a mantenere l'igiene dei luoghi, lo stato sanitario ed il benessere degli animali allevati secondo le buone pratiche.

ANIMALI ACQUATICI

Articolo 26

Detenzione di specie animali acquatiche

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali, la cui detenzione deve tener conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specie specifiche:
 - a) Gli animali acquatici dovranno avere a disposizione spazi adeguati a garantire un sufficiente movimento, tenuto conto anche del proprio comportamento sociale;
 - b) In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua, devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie presenti;
 - c) Gli acquari dovranno essere dotati di adeguati arricchimenti e di zone di riparo per ridurre al minimo lo stress da predazione e paura; è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 26

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale, e le altre Forze dell'ordine, e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Articolo 27
Responsabilità civile

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
2. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

Articolo 28
Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 689 del 24.11.1981, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 200,00).
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 28
Abrogazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento è abrogata ogni altra norma che comunque risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.